

REGIONE PIEMONTE
COMUNE MAGLIONE

ALL. A)
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE BORGOMASINO

ACCORDO
PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI
BORGOMASINO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MAGLIONE

(Art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004 – Art.1, comma 124, della L. 30.12.2018, n.145)

L'anno duemilaventuno addì __, del mese di __, tra:

- il Comune di Maglione, legalmente rappresentato dal Sig. Pier Franco CAUSONE, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Ente, codice fiscale _____, in forza di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Borgomasino, legalmente rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Ente, codice fiscale _____, in forza di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

- che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali, ai sensi dall'art.14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del medesimo comparto di contrattazione, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che tale possibilità d'utilizzo è pure consentita ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 124, della L. 30.12.2018, n.145;
- che il Comune di Borgomasino, ai sensi della possibilità offerta dalle suddette disposizioni di legge e contrattuali, intende avvalersi, a tempo parziale e per un periodo predeterminato, della prestazione professionale del dipendente del Comune di Maglione, Sig. Pierluigi LAMOLEA, inquadrato a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di "agente di Polizia Municipale", categoria professionale "C", posizione economica "C1";
- che il Comune di Maglione, Ente di appartenenza del sunnominato dipendente, ha dato il proprio consenso al riguardo e che analogo consenso è stato prestato dallo stesso dipendente, come risultante dalla sottoscrizione in calce alla presente;
- che, conseguentemente, è stata convenuta la stipula del presente accordo, il cui schema è stato approvato:
 - dal Comune di Maglione, con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
 - dal Comune di Borgomasino, con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- che, con le medesime deliberazioni di cui è sopra cenno, i sottoscrittori della presente convenzione sono stati autorizzati per la relativa firma in nome, per conto ed in rappresentanza dei rispettivi Enti.

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Maglione consente che il proprio dipendente Sig. Pierluigi LAMOLEA, ivi inquadrato, a tempo pieno ed indeterminato, nella figura professionale di " Agente di Polizia Municipale "categoria professionale "C", posizione economica "C/1", sia assegnato a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Borgomasino, secondo la disciplina convenuta nel presente accordo, in merito al quale il dipendente interessato presta il proprio consenso, come da sottoscrizione in calce alla presente.

Art. 3

Ferma restando in capo al Comune di Maglione la gestione del rapporto di lavoro intrattenuto con il sunnominato dipendente, l'utilizzazione da parte del Comune di Borgomasino dello stesso dipendente sarà regolata dalla seguente disciplina:

- A) periodo di assegnazione: dall'01.12.2021 al 30.11.2026;
- B) monte ore di utilizzo: 18 ore settimanali, pari al 50% dell'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto dall'art.22, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018. Le restanti 18 ore settimanali saranno svolte presso il Comune di Maglione, Ente di appartenenza dell'interessato.

Il calendario dei giorni di presenza e l'articolazione delle ore di lavoro da prestarsi nei due Enti sarà stabilito di comune accordo tra il Comune di Maglione, il Comune di Borgomasino ed il dipendente interessato. Esso potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio, fermo restando che il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Enti in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise. In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle rispettive attività istituzionali;

- C) attività da svolgere: mansioni proprie della figura professionale in cui è inquadrato il dipendente, secondo le declaratorie previste dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali e le direttive che al riguardo saranno stabilite dal Comune di Borgomasino sulla base delle proprie necessità lavorative ed organizzative;
- D) gestione giuridica e rilevazione delle presenze: per l'intera durata del periodo di assegnazione e di utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Borgomasino, la gestione giuridica del dipendente rimane in capo al Comune di Maglione che rimane l'unico datore di lavoro del dipendente. Allo stesso modo, la gestione complessiva delle presenze del medesimo dipendente continuerà a far capo al Comune di Maglione.

Il Comune di Borgomasino attesterà all'occorrenza le timbrature di presenza giornaliera, in entrate ed in uscita, del dipendente interessato.

Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Maglione, previa acquisizione di nulla osta da parte del Comune di Borgomasino.

Al Comune di Maglione spetterà la gestione del monte ferie/permessi annuo e di tutti i diritti contrattualmente previsti spettanti al dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Maglione, anche nel caso in cui l'assenza fosse riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Borgomasino;

- E) ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti convenzionati: il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali ed i conseguenti emolumenti dovuti al dipendente, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno pagati dal Comune di Maglione, nella sua qualità di Ente datore di lavoro; a fronte di tali pagamenti, il Comune di Borgomasino sarà tenuto a rimborsare al Comune di Maglione una somma pari al 50% del relativo totale; a tale scopo, il Comune di Borgomasino iscriverà nel suo bilancio la spesa occorrente per onorare il rimborso di sua spettanza; in merito a tale rimborso, il Comune di Maglione invierà, trimestralmente, al Comune di Borgomasino, apposita rendicontazione delle spese sostenute nel relativo periodo; il pagamento a rimborso sarà effettuato dal Comune di Borgomasino entro 30 giorni dal ricevimento del predetto rendiconto.
- F) utilizzo del proprio mezzo di trasporto: il dipendente interessato, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia della propria attività lavorativa, è autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per accedere al Comune di Borgomasino. Il rimborso delle relative spese di viaggio sarà effettuato in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro ovvero in base a diverse quantificazioni stabilite da eventuali specifiche disposizioni di legge. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune di appartenenza, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di utilizzatore, comprendendo anche il viaggio di ritorno. Tali spese di viaggio saranno a carico del Comune di utilizzatore che provvederà alla relativa liquidazione sulla base di specifica e documentata richiesta dell'interessato;
- F) incarico di posizione organizzativa: il dipendente potrà essere incaricato da entrambi i Comuni della responsabilità di posizione organizzativa con provvedimenti separati. La retribuzione di posizione e di risultato, al lordo di imposte, tasse e contributi, sarà interamente a carico di ciascun Comune nella misura autonomamente attribuita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e, in particolare, di quanto previsto dall'art.14, commi 4 e 5, del C.C.N.L. 22.01.2004 e dell'art.17, comma 6, del C.C.N.L. del 21.05.2018.

Art. 4

La presente convenzione avrà durata pari a quella del periodo di assegnazione indicato nell'art.3, lett. A) e, quindi, dall'01.12.2021 al 30.11.2026.

Entro il termine di scadenza, gli Enti interessati, previo assenso del dipendente, potranno accordarsi per una prosecuzione o rinnovo della presente convenzione alle attuali o alle diverse condizioni concordate.

Art. 5

La presente convenzione potrà risolversi prima del termine indicato nell'art.4 in via consensuale o

per iniziativa unilaterale.

L'Ente che, per sua iniziativa, intenda recedere unilateralmente dalla presente convenzione sarà tenuto a comunicarlo per iscritto all'altro Ente ed al dipendente interessato, con anticipo di almeno 30 giorni.

Nel caso, invece, di scioglimento consensuale l'accordo cesserà di produrre i suoi effetti dalla data concordata dagli Enti convenzionati, sentito il dipendente interessato.

La cessazione anzitempo della presente convenzione potrà verificarsi anche nel caso di revoca del consenso da parte del dipendente interessato che dovrà essere comunicato per iscritto agli Enti convenzionati con anticipo di almeno 30 giorni.

Alla scadenza naturale del presente accordo o in tutti i casi di scioglimento anticipato dello stesso, il dipendente di cui all'art.2, assegnato al Comune di Borgomasino, rientrerà in servizio a tempo pieno presso il Comune di Maglione, Ente di appartenenza e datore di lavoro.

Art. 6

Gli Enti coinvolti saranno tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sulla gestione o sullo svolgimento dell'assegnazione lavorativa di cui al presente accordo. Le riunioni si terranno, di norma, presso il Comune di Maglione.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.

Art. 8

Il presente atto viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato "B" al D.P.R. 26.10.1972, n.642, art.16 *"Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati"*, e sarà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

Per il Comune di Maglione

Per il Comune di Borgomasino

Visto per visione ed accettazione del contenuto recato dalla su estesa convenzione:

Il dipendente
